



COMUNI DI COCCAGLIO, COLOGNE, ERBUSCO E ROVATO

Regolamento per lo svolgimento di manifestazioni e gare sportive nei territori del Monte Orfano

I. - PREMESSA

Il presente Regolamento, in attuazione delle finalità della Convenzione che regola i rapporti tra i Comuni del Monte Orfano, è finalizzato alla gestione uniforme di alcuni aspetti territoriali legati alle manifestazioni sportive e non sportive.

Il Regolamento disciplina la gestione e cura del territorio del Monte Orfano ed in particolare la gestione di aree pubbliche e di uso pubblico, la fruizione degli itinerari, la conservazione dell'ambiente naturale e coltivato con particolare riguardo alle zone caratterizzate da maggiore diversità biologica.

Il presente Regolamento è approvato dai Consigli Comunali di ciascun Comune appartenente alla Convenzione Monte Orfano. Resta di esclusiva competenza comunale la pianificazione urbanistica.

II. - PRESCRIZIONI GENERALI

Le prescrizioni generali contenute nel presente titolo del regolamento valgono in tutto il territorio del Monte Orfano, indipendentemente dagli ambiti territoriali specifici, e riguardano la viabilità e i percorsi nell'ambito delle manifestazioni sportive e non sportive.

Il Monte Orfano è accessibile attraverso la rete viaria e sentieristica esistente e classificate secondo le direttive della Regione Lombardia ai sensi della legge regionale del 27 febbraio 2017, n. 5.

Pertanto, sono da intendersi:

- strade agrosilvopastorali quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad un uso prevalentemente di tipo agrosilvopastorale non adibite a pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto a specifiche ordinanze o regolamenti comunali. Queste strade sono tracciati permanenti che hanno particolari caratteristiche costruttive e di transitabilità (larghezza, pendenza ecc.) con specifiche tipologie di opere d'arte, di ridotto impatto, e soggette a periodiche manutenzioni.
- Piste forestali ovvero infrastrutture temporanee a funzionalità limitata realizzate solo per specifici lavori forestali ed opere di difesa del suolo che non prevedono costruzione di manufatti o infrastrutture di tipo artificiale.
- Viabilità minore costituita dall'insieme dei tracciati distinti in mulattiere, sentieri e altri tracciati che per le loro caratteristiche tecniche sono a prevalente uso pedonale.

ART. 1 FINALITA'

Con il termine manifestazione di carattere sportivo si intende lo svolgimento di un evento organizzato da un soggetto responsabile, agonistico o meno, durante il quale più persone svolgono una o più gare.

Le manifestazioni sportive ammissibili dovranno essere volte a coniugare lo spirito sportivo con la coscienza della necessità della tutela ambientale. Questo dovrà attuarsi sia in base al tipo di evento sia in base all'organizzazione dello stesso.

Tali manifestazioni dovranno essere progettate per non recare alcun danno ai sentieri, alla flora ed a tutti i manufatti del territorio del Monte Orfano.

Con manifestazioni non sportive si intendono tutte le attività a carattere ricreativo, culturale, sociale svolte o che si possono svolgere sul territorio del Monte Orfano.

Per esse valgono le medesime prescrizioni sovra riportate.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica su tutto il territorio del Monte Orfano, così come individuato nei Piani di Gestione del Territorio dei Comuni di Coccaglio, Cologne, Erbusco, nonché nel P.T.C.P. della Provincia di Brescia e nel P.T.R. della Regione Lombardia.

Sono oggetto del presente regolamento le manifestazioni che si svolgono interamente all'interno di spazi attrezzati, chiusi o all'aperto ovvero nei centri abitati e urbani.

Non vi rientrano le attività sportive o ricreative/culturali individuali.

ART. 3 MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE

Vige il divieto di manifestazioni motoristiche.

Le manifestazioni motoristiche non sono ammissibili, poiché incompatibili con la natura stessa dei luoghi. Eventuali usi di mezzi a motore dovranno limitarsi solo alle strade carrabili.

Sono esclusi i mezzi di polizia, soccorso, agricoli e Protezione Civile.

ART. 4 SEGNALETICA

La segnaletica relativa alle manifestazioni, inerente ai percorsi, le strutture organizzative ecc. dovrà essere realizzata con materiali facilmente rimuovibili, posizionata sul terreno per il periodo strettamente necessario

allo svolgimento delle manifestazioni ed essere rimossa a cura degli organizzatori immediatamente dopo il termine delle stesse.

Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà essere evitato qualsiasi danno ad alberi, manufatti, rocce, fatti salvi i diritti di terzi.

L'accesso al pubblico dovrà essere localizzato di preferenza in luoghi definiti e concordati con le autorità locali.

ART. 5 RICHIESTE

La richiesta dovrà essere inoltrata al Comune ove si svolgerà la maggior parte dell'evento almeno 1 mese prima della manifestazione, salvo deroghe, corredata da adeguata documentazione.

La richiesta dovrà poi essere anche inviata solo per conoscenza agli altri comuni, in caso di manifestazioni sovracomunali.

Il nullaosta non esime gli organizzatori ed i promotori dall' acquisire altre eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione.

ART. 6 DURATA

Le manifestazioni possono durare al massimo 18 ore e non possono essere ripetute in più week end consecutivi.

Gli appontamenti per percorsi, materiali, segnaletica ecc. possono essere posizionati al massimo nelle 48 ore precedenti la gara.

Eventuali sopralluoghi di partecipanti sono consentiti entro le 48 ore precedenti sopradescritte.

Deroghe verranno valutate dai Comuni solo per situazioni di eccezione motivate e documentate.

ART. 7 DANNI AI LUOGHI

Eventuali danni, residui, abbandoni di rifiuti o segnaletica, modifiche ai percorsi e sentieri, modifiche a luoghi pubblici o privati riferibili allo svolgimento di manifestazioni che non vengano rimossi o ripristinati entro 24 ore dal termine delle stesse, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Viene introdotta una cauzione di euro 200,00 che verrà restituita dopo l'evento ad avvenuta sistemazione dei luoghi.

ART.8 VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza per il rispetto del presente regolamento è affidata alla Polizia locale dei Comuni.

I Comuni della Convenzione del Monte Orfano potranno avvalersi anche del supporto di organi di vigilanza riconosciuti.

Ciascun Comune in caso di infrazioni al presente regolamento o delle ordinanze attuative potrà applicare le sanzioni previste dall'art. 7 bis della L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 80,00 ad un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione contestata.